

## D Disposizioni per il traffico dei pagamenti.

### 1. Scopo e ambito di applicazione.

Le condizioni esposte di seguito si applicano all'esecuzione e ricezione di versamenti nazionali e internazionali (chiamati di seguito «ordini di pagamento») di tutte le monete. Esse valgono per tutti i pagamenti eseguiti attraverso la BCG, indipendentemente dal tipo di prodotto e di ordine.

Tali disposizioni non valgono tuttavia per i versamenti effettuati tramite carta di credito, carta di debito o carta cliente ovvero sotto forma di addebitamenti diretti.

Le condizioni sono applicate in via complementare rispetto alle Condizioni generali (CG). Sono fatti salvi gli altri contratti relativi a specifici prodotti o servizi nonché altri regolamenti speciali relativi al traffico dei pagamenti.

### 2. Ordine di pagamento.

#### 2.1 Indicazioni di fondo per l'ordine di pagamento.

Per l'esecuzione di un ordine di pagamento, il cliente o i suoi procuratori sono tenuti in linea di principio a trasmettere alla BCG i seguenti dati:

- cognome e nome o nome della ditta, indirizzo di domicilio/sede del cliente;
- IBAN (International Bank Account Number) o numero del conto da addebitare;
- cognome e nome o nome della ditta, indirizzo di domicilio/sede del beneficiario;
- IBAN o numero di conto del beneficiario
- numero di clearing o codice bancario nazionale ovvero BIC (Bank Identifier Code) e/o nome dell'istituto finanziario del beneficiario;
- importo del bonifico e moneta;
- data desiderata per l'esecuzione dell'ordine di pagamento;
- data e firma per gli ordini di pagamento scritti.

Per gli ordini di pagamento elettronici si applicano le rispettive disposizioni del servizio elettronico.

## 2.2 Ordine di pagamento all'estero o in Svizzera in valute estere.

Oltre alle indicazioni di cui alla cifra 2.1, il cliente o il suo procuratore sono tenuti a comunicare, per gli ordini di pagamento all'estero in tutte le valute o per gli ordini in Svizzera in valute estere, i seguenti dati:

- regolamento delle spese (suddivisione delle spese o spese a carico dell'ordinante o del beneficiario; in assenza di tale indicazione, si procede alla suddivisione delle spese)
- ulteriori indicazioni specifiche del Paese ove necessario.

## 2.3 Ordine di pagamento secondo lo standard SEPA.

A integrazione dei dati di cui alle cifre 2.1 e 2.2, agli ordini di pagamento nello standard SEPA (SEPA = Single Euro Payments Area) si applicano obbligatoriamente condizioni speciali. Tale documentazione è pubblicata all'indirizzo [gkb.ch/avvertenzelegali](http://gkb.ch/avvertenzelegali) e si può richiedere in formato cartaceo presso la BCG.

## 2.4 Esecuzione del pagamento.

La BCG esegue, per conto del cliente, un ordine di pagamento nel momento previsto a condizione che le indicazioni necessarie per l'esecuzione siano presenti, precise e di per sé coerenti. Inoltre, al momento dell'esecuzione dell'ordine, il cliente deve disporre sul proprio conto di addebito di averi o di un limite di credito disponibile in misura pari almeno all'ordine di pagamento da eseguire.

All'esecuzione di un ordine di pagamento non devono sussistere restrizioni o divieti di disporre, in particolare alcuna prescrizione legislativa o normativa, né disposizioni da parte di autorità o misure sanzionatorie o convenzioni nazionali o internazionali che la BCG è tenuta a osservare (ad es. costituzione in pegno di averi in conto).

La BCG è autorizzata, ma non tenuta, a eseguire l'ordine di pagamento nonostante indicazioni incomplete o assenti nella misura in cui riesca a rettificarle e/o completarle in modo univoco. In assenza della data di esecuzione, la BCG è autorizzata a eseguire il pagamento alla prima data possibile.

La BCG decide a propria discrezione se eseguire un ordine di pagamento nonostante la mancata copertura.

Se i requisiti sono soddisfatti solo dopo la data di esecuzione desiderata, e in assenza di disposizioni contrarie del cliente, la BCG può eseguire un ordine di pagamento anche dopo la data di esecuzione desiderata anziché trattenere l'ordine di pagamento o ritornarlo al cliente.

Al momento dell'esecuzione o eventualmente della registrazione dell'ordine di pagamento nei sistemi della BCG, il conto indicato dal cliente viene addebitato con valuta del giorno effettivo di esecuzione. I pagamenti trasmessi ai beneficiari il giorno dell'esecuzione non possono più essere revocati presso la BCG.

## 2.5 Ordine collettivo.

In caso di ordine collettivo devono essere soddisfatti, per ogni singolo ordine di pagamento, tutti i requisiti ai sensi delle cifre 2.1, 2.2 e 2.4 di cui sopra. In caso contrario, la BCG può rifiutare l'intero ordine collettivo senza elaborarlo.

## 2.6 Orari di accettazione.

Gli orari di accettazione per gli ordini di pagamento sono pubblicati all'indirizzo [gkb.ch/avvertenzelegali](http://gkb.ch/avvertenzelegali) e possono essere richiesti in formato cartaceo presso la BCG. Se l'ordine è impartito dal cliente dopo la scadenza del rispettivo orario di accettazione o se sopravvengono ritardi dovuti a chiarimenti necessari prima dell'esecuzione, il pagamento verrà effettuato il giorno lavorativo bancario successivo.

## 2.7 Modifiche, revoca e richiamo degli ordini di pagamento.

Di norma la modifica di un ordine di pagamento già trasmesso e la revoca di un ordine di pagamento devono essere eseguiti utilizzando i prodotti elettronici della BCG o per iscritto. Se l'ordine di pagamento è già stato eseguito, il cliente può richiedere un richiamo.

I richiami e le richieste di modifica di ordini di pagamento eseguiti vengono inoltrati dalla BCG alla banca del beneficiario. La BCG non ha tuttavia alcuna responsabilità per l'eventuale rimborso successivo a un richiamo, né circa l'accettazione della richiesta di modifica.

## 2.8 Mancata esecuzione e restituzione di pagamenti.

La BCG informa il cliente entro un termine utile e in forma adeguata in merito alla mancata esecuzione o alla restituzione dell'ordine di pagamento. Qualora l'importo trasferito sia già stato addebitato, l'importo rifiutato viene riaccreditato sul conto interessato con la valuta del relativo giorno di ricevimento. Il cliente si assume l'eventuale rischio di prezzo e di cambio.

Se la BCG è in grado di eliminare il motivo della restituzione del pagamento, essa ha il diritto, ma non il dovere, di effettuare nuovamente il pagamento anche senza interpellare il cliente.

La BCG risponde dei rifiuti o dei ritardi dovuti a istruzioni insufficienti e/o mancanti o errate nella misura in cui abbia violato la diligenza ordinaria. In caso contrario le spese conseguenti a tali circostanze vengono addebitate al cliente.

## 2.9 Data dell'accredito presso il beneficiario del pagamento.

Il cliente prende atto del fatto che gli accrediti presso il beneficiario possono essere ritardati a causa di specifici regolamenti nazionali riguardanti i giorni (bancari) festivi o altri regolamenti riguardanti gli accrediti dell'istituto finanziario del beneficiario. La BCG non ha alcuna influenza sulla data di accredito dell'importo sul conto del beneficiario del pagamento presso un altro istituto finanziario.

### 2.10 Rischio legato a terzi, ai trasferimenti e alla solvibilità.

La BCG sceglie e istruisce i soggetti coinvolti nell'esecuzione di un bonifico (ad es. banca corrispondente) con la diligenza ordinaria. Se un soggetto non scelto dalla BCG (ad es. l'istituto finanziario del beneficiario) o un soggetto che la BCG ha dovuto coinvolgere non avendo possibilità di scelta non adempie ai propri obblighi, il cliente non può derivarne rivendicazioni da far valere nei confronti della BCG.

I bonifici possono essere ritardati o impediti per circostanze estranee all'ambito di influenza della BCG, in particolare tenuto conto dei regolamenti e provvedimenti (inter nazionali o esteri (ad es. limitazioni legislative o normative, quali sanzioni, divieti di trasferimento o restrizioni di sistemi monetari o sistemi di pagamento) o dell'insolvenza di una banca corrispondente o banca destinataria coinvolta. La BCG non risponde di tale ritardo, blocco o mancata esecuzione della transazione, salvo il caso in cui abbia violato la diligenza ordinaria.

### **2.11 Rinuncia al confronto dei dati.**

Il cliente disponente è consapevole che l'accredito da parte dell'istituto finanziario del beneficiario avviene di norma unicamente in base all'IBAN o numero di conto indicato nel trasferimento, ossia senza alcun confronto con il nome e l'indirizzo del beneficiario. L'istituto finanziario del beneficiario può riservarsi il diritto di procedere comunque, a sua discrezione, a tale confronto e di rifiutare l'ordine di pagamento in caso di discrepanze.

## **3. Pagamenti in entrata.**

### **3.1 Accredito dei pagamenti in entrata.**

I pagamenti in entrata vengono accreditati sul conto indicato tramite IBAN o numero del conto. I dati trasmessi non vengono confrontati con il nome e l'indirizzo del titolare del conto. La BCG decide a propria discrezione se effettuare o meno un tale confronto. La BCG è autorizzata, ma non tenuta, ad accreditare i pagamenti nonostante indicazioni incomplete o assenti nella misura in cui riesca a rettificarle e/o completarle in modo univoco.

Disposizioni normative o istruzioni delle autorità estranee all'ambito di influenza della BCG possono ritardare o bloccare un accredito, o causarne la restituzione.

### **3.2 Restituzione di pagamenti in entrata.**

I pagamenti in entrata per i quali le indicazioni essenziali presenti nell'ordine non sembrano coincidere con quelle della BCG o che non possono essere accreditati per altre ragioni (ad es. prescrizioni, disposizioni delle autorità, relazioni di conto o di affari revocate) vengono di norma restituiti all'istituto finanziario dell'ordinante.

In relazione a una restituzione, la BCG è autorizzata a comunicare a tutte le parti coinvolte nella transazione la ragione del mancato accredito. In tal modo non si può escludere che soggetti terzi possano risalire alla relazione bancaria del cliente.

### **3.3 Diritto di riaddebito di un accredito.**

Senza il consenso del cliente, la BCG può riaddebitare un importo accreditato sul conto del cliente se la registrazione contabile è avvenuta in modo illegittimo, e segnatamente erroneo, sbagliato o illegale. La BCG informa il cliente entro un termine utile e in forma adeguata in merito al riaddebito.

## **4. Disposizioni comuni.**

### **4.1 Conversione valutaria e rischio di prezzo.**

Indipendentemente dalla valuta, l'addebito e l'accredito avvengono di norma sul conto indicato nel bonifico. Se l'addebito o l'accredito comportano una conversione nella o dalla valuta del conto, il corso di acquisto o vendita delle divise si basa sul giorno di elaborazione del rispettivo bonifico.

Eventuali rischi di prezzo (plusvalenze o perdite legate ai corsi, ad es. in caso di restituzione del bonifico) sono a carico del cliente.

### **4.2 Commissioni.**

La BCG è autorizzata a riscuotere e modificare in qualsiasi momento le commissioni per i servizi legati al traffico dei pagamenti e in particolare per l'esecuzione di pagamenti in uscita e in entrata e per la conversione valutaria. Le commissioni che il cliente è tenuto a pagare possono comprendere anche i costi messi in conto alla BCG dagli istituti finanziari per la collaborazione nell'esecuzione o nel chiarimento di operazioni di pagamento.

Le commissioni si basano sui tariffari rispettivamente in vigore. Tale documentazione è pubblicata all'indirizzo [gkb.ch/avvertenze-legali](http://gkb.ch/avvertenze-legali) e si può richiedere in formato cartaceo presso la BCG.

Le variazioni delle commissioni sono comunicate al cliente per iscritto o in altri modi opportuni. Esse si intendono accettate se il cliente non disdice il prodotto e/o servizio in questione entro 30 giorni dalla comunicazione. Sono fatti salvi i termini di disdetta o ritiro di cui alle condizioni o convenzioni particolari.

La BCG è autorizzata ad addebitare le commissioni direttamente su un conto del cliente.

#### **4.3 Responsabilità.**

La BCG risponde solo dei danni diretti da essa causati violando la diligenza ordinaria.

#### **4.4 Modifica delle presenti condizioni.**

La BCG può modificare le presenti disposizioni in qualsiasi momento. Tali modifiche vengono comunicate in forma adeguata e, in mancanza di contraria comunicazione scritta del cliente, si intendono approvate entro il termine di un mese a decorrere dalla data di comunicazione della modifica.

In caso di opposizione il cliente può disdire la relazione di affari con effetto immediato. Sono fatti salvi i termini di disdetta o ritiro di cui alle condizioni o convenzioni particolari.

La versione rispettivamente vigente si può consultare in Internet ([gkb.ch/avvertenze-legali](http://gkb.ch/avvertenze-legali)).